

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 120/CSA- RIUNIONE DEL 22 MARZO 2019

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato; Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. MASCALUCIA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2019 INFLITTA AL CALC. SALPIETRO ANGELO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)

Con ricorso del 17.3.2019 la SSD a.r.l. Mascalucia C5 proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2019 inflitta al calciatore Salpietro Angelo a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 tra Assoporto Melilli/Mascalucia C5 del 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019).

A sostegno dell'impugnazione deduceva che il Salpietro aveva agito per difendere sé stesso da un attacco di parte avversaria. In particolare nell'atto si fa riferimento alla circostanza che tesserati e sostenitori dell'Assoporto Melilli avevano aperto una sorta di "caccia all'uomo" nei confronti dei tesserati del Mascalucia (ed in particolare del dirigente Rapisarda Antonino) e che dallo stesso referto arbitrale si indicava l'atteggiamento tenuto dal Salpietro come di reazione ad una aggressione

Chiedeva, pertanto, che la squalifica fosse annullata o, in via subordinata, fosse ridotta.

Osserva la Corte che il comportamento del Salpietro appare oggettivamente grave essendosi tradotto in una serie di pugni sferrati violentemente all'avversario. Si tratta pertanto di un comportamento contrario ai principi di lealtà sportiva il quale non può che trovare nell'ordinamento la dovuta sanzione. Ritiene tuttavia la Corte che la circostanza che il giocatore in questione sia stato, a sua volta, aggredito, nell'ambito di una competizione che in quel momento sembrava sfuggita di mano agli stessi dirigenti delle due squadre (che – come riferisce l'arbitro- solo dopo cinque minuti di "zuffa" riuscivano a placare tifosi e tesserati) meriti di essere valutata con riguardo alla misura della sanzione inflitta mediante una sua riduzione.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Mascalucia C5 di Mascalucia (Catania) riduce la sanzione della squalifica fino al 30.6.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. ASSOPORTO MELILLI AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA FINO AL 31.3.2020 AL CALC. TERNULLO ANACLETO;
- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. BRUNO SALVATORE;
- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. SCHEMBRI SALVATORE,

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)

Con ricorso dell'11.3.2019 la a.s.d. Assoporto Melilli proponeva reclamo avverso le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 alla società;
- squalifica fino al 31.3.2020 al calciatore Ternullo Anacleto;

- squalifica fino al 31.12.2019 al calciatore Bruno Salvatore;
- squalifica fino al 31.12.2019 al calciatore Schembri Salvatore.

Tali sanzioni erano state inflitte a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 Assoporto Melilli/Mascalucia C5 del 03.03.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019).

A sostegno dell'impugnazione la società invoca due ordini di ragioni che possono così sintetizzarsi:

a) l'episodio che ha dato luogo alle sanzioni inflitte dal giudice sportivo è da considerarsi un episodio del tutto privo di giustificazione ma sostanzialmente isolato nell'ambito di una competizione che si è, per il resto, svolta con correttezza e lealtà;

b) la ricorrente ammette come il comportamento dei propri tesserati sia stato "inammissibile e inadeguato" ed ha poi sottolineato che essa stessa ha assunto, prima ancora del Giudice sportivo, provvedimenti interni di sospensione nei confronti dei calciatori;

c) la riduzione della squalifica dovrebbe essere concessa anche in riferimento al fatto che i calciatori non hanno mai partecipato ad atti di violenza e che la società medesima si ripromette di far frequentare loro uno dei corsi per arbitri.

La Corte osserva che il comportamento oggetto di sanzione sportiva è da ritenersi oggettivamente grave ed ingiustificato, come del resto, ammette la stessa reclamante.

Tuttavia, sia la pronta reazione interna della società, sia la circostanza che, per alcuni minuti di gara, si è giunti ad una colluttazione che ha visto uno scontro tra giocatori delle due compagini nel cui ambito appare difficile individuare il peso delle reciproche responsabilità, sia, infine, il fatto che i giocatori in questione non erano mai stati oggetto di sanzioni, induce a mitigare la sanzione inflitta riducendola equitativamente.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Assoporto Melilli di Melilli (Siracusa) riduce la sanzione della squalifica:

- fino al 31.12.2019 al calc. Ternullo Anacleto;
- fino al 31.10.2019 al calc. Bruno Salvatore;
- fino al 31.10.2019 al calc. Schembri Salvatore,

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina